



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
<i>e, per conoscenza:</i>	
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	<u>ROMA</u>
ALL'ANCI	<u>ROMA</u>
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	<u>ROMA</u>

CIRCOLARE N.22/2025

OGGETTO: Nuove funzionalità per il rilascio della Carta d'identità Elettronica ai richiedenti protezione internazionale.

Si fa seguito alla circolare n.11/bis del 27 ottobre 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

internazionale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L.18 dicembre 2020, n. 173, che ha sostituito l'art.5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142 .

L'articolo 5-bis del Decreto Legislativo citato, al comma 4, prevede che "ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni".

Con la circolare n. 11-bis/2020 sopra richiamata si stabiliva che nelle more dell'adeguamento del circuito di emissione della carta d'identità elettronica il documento d'identità fosse rilasciato in formato cartaceo.

A tal riguardo si comunica che a decorrere **dal 9 aprile p.v.** sarà disponibile sul CIEOnline, la funzionalità che permetterà l'emissione del documento in formato elettronico di durata triennale per i richiedenti protezione internazionale, secondo le modalità indicate nell'unito allegato tecnico.

Si evidenzia che tale adeguamento del sistema CIEOnline, sarà preceduto da un avviso per gli operatori comunali.

Ciò premesso si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Sindaci sul contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli sulla necessità di contenere il rilascio di carte d'identità cartacee ai soli casi di documentata urgenza, attesa la prossimità del termine del 3 agosto 2026 per la cessazione di validità di tale tipologia di documenti, previsto dall'art. 5, comma 2, lett a) del Regolamento UE n. 1157 del 20 Giugno 2019.

IL DIRETTORE CENTRALE  
De Vito

Firmato Digitalmente da/Signed by:

TERESA DE VITO

In Data/On Date:  
giovedì 3 aprile 2025 11:51:38

**Emissione CIE**  
**per richiedenti protezione internazionale**

---

Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>PROCESSO DI EMISSIONE CIE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE .....</b>	<b>4</b>

## **1 INTRODUZIONE**

L'art. 5-bis, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, modificato dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020 n. 130 dispone che ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

L'art. 5-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, modificato dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020 n. 130 dispone che il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

Pertanto, ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata una Carta di Identità Elettronica (CIE) non valida per l'espatrio, della durata di tre anni.

## **2 SCOPO**

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la nuova funzionalità che consente, mediante il sistema CIEOnline, l'emissione di una CIE per i richiedenti protezione internazionale.

### 3 PROCESSO DI EMISSIONE CIE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il processo di emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE) per i richiedenti protezione internazionale è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) l'operatore comunale verifica la condizione di "richiedente protezione internazionale" del soggetto che presenta la domanda per il rilascio della CIE;
- 2) in fase di acquisizione delle informazioni del richiedente, l'operatore seleziona, nella sezione "**Altro**", l'opzione "*Richiedente protezione internazionale*",<sup>1</sup> come indicato nell'immagine sottostante.

Altro

Motivo emissione (\*) PRIMA EMISSIONE ⓘ

Richiedente protezione internazionale

validità Espatrio Non valido per l'espatrio

TRADUZIONE ITALIANO/TEDESCO

I campi contraddistinti da (\*) sono obbligatori

Indietro Avanti Avanti

- 3) la CIE sarà emessa con validità pari a tre anni, più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita del richiedente.

In fase di emissione del documento, qualora sussistano le condizioni che comportino una data di validità inferiore a tre anni, anche per i richiedenti protezione internazionale sarà applicato il criterio più restrittivo. A titolo esemplificativo, qualora non sia possibile procedere all'acquisizione delle impronte digitali, la validità della CIE sarà limitata a un anno.

<sup>1</sup> Tale opzione comporta l'emissione del documento "non valido per l'espatrio".